

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A

(Riunione del Consiglio Federale del 31 luglio 2003)

il Consiglio Federale

- **visti** i Comunicati Ufficiali nn. 144/A del 19.03.2003 e 151/A del 28.04.2003;
- **considerato** che il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Professionisti nella riunione del 22 luglio 2003 ha deliberato, su conforme parere della CO.VI.SO.C., di non ammettere la Società A.S. ROMA S.p.A. al campionato di competenza (Serie A) per la stagione sportiva 2003/2004 per le seguenti ragioni: a) eccedenza di indebitamento per € 47.417.000,00; b) debito di cui all'art. 4 lettera b), Reg. L.N.P. € 4.285.361,64; c) debito di cui all'art 4, lettera a), Reg. L.N.P. € 2.815.488,70 (Collegio Arbitrale); d) debito scaduto conto campionato € 844.603,90; e) omesso deposito presso la L.N.P. di numero 51 liberatorie relative a tesserati;
- **rilevato** che di tale determinazione è stata data comunicazione alla società dalla Lega di competenza con lettera del 22 luglio 2003;
- **rilevato** altresì che la società interessata, avvalendosi della facoltà concessale dal succitato Comunicato Ufficiale n. 151/A, avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso alla F.I.G.C. in data 24 luglio 2003;
- **preso atto** che la società nel termine del 28 luglio 2003 ha prodotto documentazione tesa a comprovare l'avvenuto adempimento delle prescrizioni di cui alla comunicazione sopramenzionata, e la Lega di appartenenza ha comunicato il rituale assolvimento degli adempimenti richiesti;
- **verificata** la tempestività del ricorso proposto e della successiva produzione documentale;
- **esaminate** le ragioni addotte dalla reclamante e gli elementi documentali offerti a corredo;
- **visto** il parere favorevole della CO.VI.SO.C. all'ammissione della società al campionato di competenza, avendo la stessa effettuato e dimostrato la copertura dell'indebitamento e regolarizzato nei termini gli adempimenti nei confronti della Lega di appartenenza;
- **ritenuto** di doversi conformare al suddetto parere;
- **visto** l'art. 12 della legge 23 marzo 1981 n. 91

delibera

di accogliere il ricorso della società A.S. ROMA S.p.A. e per l'effetto ammetterla al campionato di competenza.

PUBBLICATO IN ROMA 31 LUGLIO 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro